

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA

[art. 8 decreto 11 dicembre 1998, n. 509]

tra

La Scuola di specializzazione in psicoterapia analitico transazionale "PerFormat" (denominato soggetto promotore) con sede in Cascina (PI), via Giuntini n. 25, P.I. e C.F. 01616970503, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Emanuela Tangolo, nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

e

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Azienda ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni

si conviene quanto segue:

Art. 1

Considerato che presso l'ASL di Viterbo si svolge attività di psicoterapia, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture dell'UOC Psicologia numero due (2) allievi, per ogni anno accademico, per 140 ore, soggetti ad esso inviati dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia analitico transazionale 'PerFormat'.

Art. 2

Il tirocinio formativo dovrà specificamente essere orientato alla formazione di specializzandi in psicoterapia e monitorato da psicoterapeuti in qualità di tutor.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutor Supervisore, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della Azienda ospitante indicato dalla stessa.

L'avvio del tirocinio verrà presa in accordo con la UOC Psicologia previa comunicazione da parte dello studente alla e-mail: direzione.uocpsicologia-tirocini@asl.vt.it.

Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

Art. 4

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a decorrere dal 12/12/2024, potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

Art. 5

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante verrà predisposto dalla Scuola PerFormat un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del Supervisore e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda;
- la struttura aziendale (sedi o reparti) presso cui il soggetto svolgerà il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e dell'assicurazione per la responsabilità civile;

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto deve essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e non altre;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante, che provvederà previamente a garantirgliene la conoscenza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e le informazioni oggetto delle sue attività;
- mantenere il segreto professionale secondo quanto richiestogli dal codice deontologico in merito ai dati sensibili dei pazienti;

Art. 7

Il soggetto promotore attiverà assicurazione in favore di ciascun tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 8

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 9

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto la Scuola è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, la Scuola dovrà trasmettere

all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 10

La Scuola garantisce ai dipendenti dell'Istituto, per un numero massimo di due soggetti, la possibilità di partecipare alle attività formative gestite dalla Scuola stessa.

Art. 11

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 12

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Luogo e data _____

Per Performat,
Dott.ssa Anna Emanuela Tangolo

Per l'ASL di Viterbo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni
